



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 28 marzo 2025
Informativa n. 48/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: definizione dei "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019

Cara, Caro Presidente,

come sai il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", ha apportato importanti modifiche all'art. 356, comma 2 del D.Lgs. 14/2019, novellando significativamente la disciplina dell'aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti.

Le nuove disposizioni, anche in considerazione del fattivo intervento del Consiglio Nazionale, prevedono che

- l'obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 356 Codice della Crisi e all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passi da 40 ore a 18 ore;
- gli Ordini professionali possano stabilire "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua.

Il Consiglio Nazionale, al fine di rendere meno oneroso l'assolvimento degli obblighi formativi dei propri iscritti, già nel mese di ottobre 2024 aveva individuato i "criteri di equipollenza" ed aveva ritenuto di doverli sottoporre all'attenzione del Ministero della Giustizia, sia in considerazione della sua natura di organo vigilante, sia tenuto conto che al Ministero della Giustizia è demandata la tenuta dell'Elenco di cui all'art. 356 del Codice della crisi.

Viste le nuove FAQ "Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", pubblicate dal Ministero della Giustizia il 26 febbraio 2025, e considerato che le stesse confermano sostanzialmente i criteri di equipollenza portati a conoscenza del Ministero, il Consiglio Nazionale nella seduta del 26 marzo 2025 ha stabilito i "criteri di equipollenza" di cui all'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

- a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);

- b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
- d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
- e) nell'attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l'equipollenza tra il corso per l'aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC;
- g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
- h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Ti invito a portare a conoscenza dei Tuoi iscritti la presente informativa.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio